



COMUNE DI MALO

PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE N. 270
Data di registrazione 27/03/2019

Oggetto:

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN VIA DELEDDA". INTEGRAZIONE INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.

EDILIZIA PUBBLICA **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.L.gs n. 118 del 23.06.2011 e successive integrazioni e modificazioni riguardante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Richiamata la deliberazione n. 60 in data 27.12.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 08.01.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il PEG (Piano esecutivo di gestione) per gli anni 2019-2021;

Visto il decreto sindacale n. 10 in data 31.12.2018 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di posizione organizzativa per l'anno 2019;

Considerato che a causa dell'imminente scadenza dell'omologazione del campo, rilasciata dalla LND, è necessario procedere al rifacimento del manto erboso del campo da calcio in erba sintetica di via Deledda al fine di ottenere un nuovo certificato di omologazione del campo secondo quanto previsto dal "*Regolamento della L.N.D. per la realizzazione di un campo da calcio in erba artificiale di ultima generazione*", per consentire il regolare svolgimento del campionato 2019/2020;

Richiamata la Determinazione nr. 921 del 27/12/2017 con la quale veniva affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di "Manutenzione straordinaria campo da calcio in via Deledda", la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la redazione della pratica per l'omologazione del campo da calcio e relativa certificazione della Lega Nazionale Dilettanti e l'istruzione della pratica per l'ottenimento del parere CONI, al raggruppamento temporaneo di professionisti:

- Arch. Ruggero Marzotto, con studio a Vicenza, in Strada Postumia n. 139 – Vicenza, C.F. MRZRGR54H29L840R - P.IVA 03868920244;

- Arch. Franco Gramola, con studio a Thiene, in via C. Boldrini n. 28, C.F. GRMFNC67-D09L157E - P.IVA 02532670243;
- Arch. Giovanni Quirici, con studio a Vicenza, in Via Asiago n. 4, C.F. QRCGNN53HO8-L840Y, P.IVA 02671100242;
per l'importo di € 15.000,00 al netto di CNPAIA e IVA di legge;

Richiamata altresì la determinazione nr. 224 del 12/03/2019, con la quale è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria campo da calcio via Deledda", alla ditta ZAMBON MARIO Srl, con sede in via San Vincenzo n. 21 – 36035 MARANO VICENTINO (VI) – C.F./P.IVA 02805820244, per l'importo contrattuale di € 245.516,40 (€ 237.016,40 + € 8.500,00 di oneri per la sicurezza) oltre IVA di legge;

Considerata la necessità di affidare l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Giovanni Quirici, con studio a Vicenza, in Via Asiago n. 4, C.F. QRCGNN53HO8L840Y, P.IVA 02671100242, che per la suddetta prestazione ha presentato l'offerta di € 3670,00 (prot. 5928 del 12/03/2019) scontata del 61,23% rispetto al Compenso professionale calcolato a parcella, applicando la medesima percentuale di sconto come da preventivo per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

Ritenuto congruo il prezzo preventivato e pertanto di affidare al professionista l'incarico in oggetto impegnando la relativa spesa;

Dato atto che l'efficacia di detto affidamento e la stipula dell'apposito disciplinare d'incarico, come allegato sub A), rimane subordinata alla verifica positiva del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla legge e all'attestazione di assenza di motivi di incompatibilità od inconferibilità ai sensi dell'art. 15 del DLgs 33/2013 e dell'art 20 del DLgs 39/2013;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto l'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'Arch. Giovanni Quirici, con studio a Vicenza, in Via Asiago n. 4, C.F. QRCGNN53HO8L840Y, P.IVA 02671100242 per l'importo di € 3670+CNPAIA+IVA (€ 3670+€146,80+€839,70);

2) di impegnare la somma complessiva di € 4656,50 con la seguente imputazione con la seguente imputazione al bilancio di previsione 2019 - 2021:

ANNO DI IMPUTAZIONE	EURO	CAPITOLO/ ARTICOLO	CODICE CONTO FINANZIARIO (V LIVELLO)	ANNO DI ESIGIBILITA'
2019	4656,50	7602/03 Voce "imprevisti"	U2 02 01 09 016	2019

3) di dare atto che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art.32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, alla verifica positiva in capo dell'aggiudicatario dei requisiti previsti per la stipulazione dei contratti con la pubblica amministrazione;

5) di dare atto che tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno effettuati tramite bonifico bancario/postale su apposito conto corrente dedicato, indicato dallo stesso, come previsto dalla L. 136 del 13.08.2010, previa verifica della regolarità del servizio prestato e nei limiti dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento;

6) CIG: ZB927C0C44;

7) che verrà data pubblicazione sulla rete internet del pagamento ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 (amministrazione trasparente);

8) di approvare la bozza di disciplinare d'incarico che regola i rapporti tra il Comune di Malo e l'affidatario dell'incarico, allegata sub A);

9) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

10) di aver verificato che la spesa in oggetto è finanziata nel Bilancio di Previsione 2019-2021 con entrate accertate e/o riscosse ai sensi dell'art.3 del Decreto MEF 01/12/2015.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000.

Comune di Malo

Provincia di Vicenza

Scrittura Privata

LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO IN VIA DELEDDA". INTEGRAZIONE INCARICO COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

CIG : ZB927C0C44
CUP: H54H16001270004

Professionista: Arch. Giovanni Quirici

Tra il **COMUNE DI MALO**, nella persona del legale rappresentante *Arch. Viviana Martini*, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, domiciliato per la carica presso il Comune di Malo, Via San Bernardino, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Malo - C.F. 00249370248.

e

- Arch. Giovanni Quirici, con studio a Vicenza, in Via Asiago n. 4, C.F. QRCGNN53HO8L840Y, P.IVA 02671100242;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO

In esecuzione della determina n. XXX del XXXXXXXXXXXX il *Comune di Malo*, per il tramite del proprio legale rappresentante, affida al *Professionista*, che accetta, l'incarico per lo svolgimento del Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del campo da calcio in via Deledda ovvero il rifacimento del manto erboso del campo da calcio in erba sintetica di via Deledda e in particolare:

- *Smaltimento del manto in erba sintetica esistente, con ipotesi di riutilizzo su altri impianti comunali.*
- *Verifica e sistemazione della parte superficiale del sottofondo drenante ove necessario.*
- *Sostituzione del manto in erba sintetica con uno avente caratteristiche simili all'esistente o migliorative.*
- *Realizzazione della segnaletica.*

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'esecuzione del presente incarico il *Professionista* si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. n. 207/2010.

Nello svolgimento dell'incarico il *Professionista* dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento, ovvero il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica, l'Arch. Martini Viviana, seguendone le relative istruzioni.

Art. 3) – OBBLIGHI LEGALI

Il *Professionista* incaricato e' obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, della legge 2 marzo 1949 n° 143, nonché della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a suo carico ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione; e' obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima.

ART. 4) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il *Professionista* venisse a conoscenza.

Il *Professionista* espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

ART. 5) – DURATA

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con la completa conclusione dei lavori (smantellamento del cantiere incluso) attestata da responsabile del procedimento/responsabile dei lavori.

ART. 6) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, è fissato in complessivi euro € 3670,00+CNPAIA+IVA (€ 3670,00+€146,80+€839,70); comprensivo anche dei rimborsi spese.

Il pagamento del corrispettivo, quale definito in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella in un'unica soluzione, al termine dei lavori e dopo l'emissione del Certificato di regolare esecuzione lavori.

ART. 7) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il *Professionista*, con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo del presente affidamento (CIG) è **ZB927C0C44**;

L'acquisizione del certificato di regolarità contributiva INARCASSA con la dizione "Non in regola" o similare comporterà l'impossibilità di procedere ai pagamenti dovuti.

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fatturazione elettronica è **OOFE8G**.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. XXXXXXXX intestato a XXXXXXXXXXXX presso XXXXXXXXXXXX, Agenzia di XXXXXXXXXXXX, IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

ART. 8) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto il *Professionista* ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. XXXXXXXX stipulata con la compagnia di assicurazioni XXXXXXXXXXXX in data XXXXXXXX, valida fino al XXXXXXXX, conservata in atti del Servizio Edilizia Pubblica. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 5.

ART. 9) – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 13) e 14), il Comune potrà applicare le seguenti penali:

1) Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

2) Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,50‰ (zero virgola cinque per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.

3) Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.

10) DIVIETO DI SUBAPPALTO

Per tutte le prestazioni professionali oggetto del presente capitolato, il *Professionista* non potrà avvalersi del subappalto.

ART. 11) – INCOMPATIBILITÀ

Per il *Professionista* fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore e il progettista dell'opera. I rapporti in corso al momento dell'aggiudicazione debbono essere comunicati al committente.

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 12) – CODICE COMPORTAMENTO COMUNE DI MALO E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il Professionista prende atto che ai sensi dell'art 1 comma 3 del codice di comportamento dell'ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 23.01.2018 (link [<http://tinyurl.com/p;>

Il Professionista conosce ed accettare il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano Triennale Prevenzione Corruzione Comunale, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 22.01.2019 (link [<http://tinyurl.com/pyxnbvh>; <http://tinyurl.com/pyxnbvh>).

Il professionista è soggetto ai doveri cui viene assoggettato il dipendente e che la violazione di tali doveri comporta la decadenza dall'incarico".

ART. 13) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 14) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso. In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 15) – RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 16) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e il Comune di Malo in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Vicenza.

ART. 17) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Codice e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 18) – CORRISPONDENZA

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 19) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono, altresì, a carico dell'incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 20) – CLAUSOLE FISCALI

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

ART. 21) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Per l'Ente committente

Arch. Viviana Martini (f.to digitalmente)

Il Professionista

Arch. Giovanni Quirici (f.to digitalmente)

Malo, 27/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viviana Martini

(Documento firmato digitalmente)